CAMERA DEI DEPUTATI N. **6307-A**

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 20 marzo 2000

(Relatore: **SCRIVANI**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di limitazioni del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

Presentato il 30 luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Assemblea è chiamata ad esaminare un provvedimento molto atteso, la cui approvazione servirebbe a correggere disposizioni della legge n. 127 del 1997 che, alla prova dei fatti, hanno mostrato una eccessiva genericità, prestandosi ad una facile elusione da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

In particolare, l'articolo 3, comma 6, della legge succitata si riferisce esclusivamente alla eliminazione del limite di età per l'accesso agli impieghi pubblici, prevedendo che le singole amministrazioni possano derogare con propri regolamenti alla disciplina generale, in relazione alla particolare natura del servizio o alle oggettive necessità dell'amministrazione.

Conseguentemente, a legislazione vigente, è attualmente consentito alle amministrazioni di subordinare l'accesso ai concorsi al possesso di requisiti diversi dall'età. Purtroppo le amministrazioni talvolta ricorrono in maniera indiscriminata alla facoltà di deroga al divieto di stabilire limiti di età e pongono ulteriori limitazioni, poco attinenti alla natura dell'attività esercitata, concernenti per esempio l'altezza o il luogo di origine o di residenza.

Pertanto il provvedimento ha lo scopo, da un lato, di porre limiti più stringenti per la potestà delle amministrazioni di precludere le assunzioni del personale in ragione dell'età; dall'altro, soprattutto, di vietare qualsiasi limitazione in relazione al luogo di nascita o di residenza.

ARTICOLATO DEFINITO DALLA COMMISSIONE

Il disegno di legge consta di un solo articolo.

Il comma 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 127 del 1997, ampliando il novero dei requisiti che non possono costituire limite all'assunzione, aggiungendo all'età le "caratteristiche fisiche relative all'altezza", il luogo di nascita e la residenza anagrafica. Inoltre, prevede una sorta di monitoraggio sulle limitazioni adottate dalle singole amministrazioni in relazione all'età e all'altezza. Tali limitazioni, infatti, possono essere previste solo ove risultino "strettamente indispensabili in relazione alla natura del servizio o ad oggettive ed imprescindibili necessità".

I regolamenti di attuazione seguiranno due diverse procedure:

a) per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, saranno adottati dal Ministro interessato di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

b) per le altre amministrazioni pubbliche, dopo l'approvazione, dovranno essere trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, solo a fini conoscitivi.

Il comma 2 prevede l'abrogazione di ogni disposizione incompatibile con il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 127 del 1997, come novellato dal comma 1 del provvedimento.

Rispetto al testo iniziale del disegno di legge, la Commissione ha eliminato la disposizione secondo cui erano fatti salvi i regolamenti che comportano deroghe rispetto ai limiti di età ove gli stessi fossero stati adottati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997.

Infatti, stante la diversa formulazione e la maggiore restrittività della disciplina che si intende introdurre, si determinerebbe la

contemporanea vigenza di regolamenti derogatori meno restrittivi, adottati in vigenza della vecchia normativa, e regolamenti più restrittivi, in linea con la nuova disciplina, con una diversità casuale e in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SVOLTA

Sul provvedimento hanno espresso un parere favorevole la I Commissione affari costituzionali e la Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Non si è ritenuto di trasfondere espressamente l'osservazione contenuta nel parere di quest'ultima Commissione, dal momento che discende direttamente dall'articolo 117 della Costituzione la riserva di competenza legislativa delle regioni per quanto riguarda i propri uffici.

Osvaldo SCRIVANI,
Relatore per la maggioranza.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 1, comma 2, si segnala l'opportunità di introdurre una specifica previsione riguardante l'eventuale inefficacia sopravvenuta dei regolamenti delle singole amministrazioni nel frattempo adottati ai sensi del previgente comma 6, salvo che non si intenda, in tutto o in parte, farne salve le previsioni, reintroducendo la previsione già soppressa dalla Commissione di merito ed ipotizzando eventualmente a tal fine anche una funzione di controllo del Dipartimento della funzione pubblica.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo periodo, si osserva che, per quanto concerne il personale regionale e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le eventuali limitazioni al reclutamento riferite all'età o all'altezza sono stabilite dalla regione con norme legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6307	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:	1. *Identico*.
« *6*. Ai fini del reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è vietata ogni limitazione in relazione all'età, alle caratteristiche fisiche relative all'altezza, al luogo di nascita o di residenza anagrafica. Eventuali limitazioni relative all'età o all'altezza, che risultino strettamente indispensabili in relazione alla natura del servizio o ad oggettive ed imprescindibili necessità delle amministrazioni stesse, possono essere adottate, dalle singole amministrazioni, con specifici regolamenti che sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i regolamenti sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro interessato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ».	
2. È abrogata ogni disposizione incompatibile con il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, **fatti salvi i regolamenti, che comportino deroghe con riferimento all'età, adottati in data successiva a quella di entrata in vigore della citata legge n. 127 del 1997.**	2. È abrogata ogni disposizione incompatibile con il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6307A
Lire 500